



# ***COMUNE DI OSTIGLIA***

Provincia di Mantova

## **ORDINANZA SINDACALE**

**ORDINANZA N. 182**

**DEL 30-12-2022**

**OGGETTO : MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DICEMBRE 2022 AL 09 GENNAIO 2023.**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- Che in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno ( oltre che con strumenti innocui) anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento ( quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustione e bruciature;
- trattasi di materiali esplodenti ove esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, che nella concitazione dei festeggiamenti del Capodanno, anche presso giardini, terrazzi e cortili delle private abitazioni, si verifichino infortuni anche di grave entità alle persone, sia a chi li maneggia sia a chi

fortuitamente ne venga colpito, oltre ad incidenti con danno alle cose e alle persone che minino l'incolumità pubblica.

- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni - anche di grave entità - alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti con un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti. Oltre a ciò in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, dovuti oltre che all'inquinamento acustico, anche all'aumento di polveri sottili nell'aria. I tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte di minori.
- per " incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa dell'ambiente della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale.

**Richiamato** l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. - commi 4 e 4-bis (così come sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48), secondo cui: "4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**Richiamato** altresì il parere espresso dal Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 0018798 del 9 dicembre 2016, secondo cui non sussistono i presupposti per l'adozione delle ordinanze, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di divieto di utilizzo dei fuochi di artificio in occasione delle festività di fine anno. In particolare, è stato precisato che il D.Lgs. n. 123/2015, che disciplina la materia, prevede, al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, che i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono solo quelli recanti la marchiatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta.

**Richiamato**, altresì, il Capo V del D.Lgs. n.123/2015 rubricato "Sorveglianza del mercato e controllo degli artifici pirotecnici", prevede che se l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al citato Decreto, dopo aver effettuato una valutazione, può, nei casi più gravi, chiedere

anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabiliti dal Sindaco, ma solo dalla normativa di settore. Peraltro, è stato evidenziato che l'uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, significando che non è una circostanza che si pone fuori dall'ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, tale da giustificare l'utilizzo del provvedimento extra ordinem.

**Tenuto Tuttavia conto che :**

- i petardi e gli artifici esplodenti che, per la loro natura intrinseca, sono obiettivamente in grado di provocare pregiudizi all'ambiente, in quanto i rifiuti abbandonati, derivanti dall'utilizzo di tali articoli contengono quantità residue di sostanze esplosive suscettibili di determinare inquinamento dei terreni e delle falde acquifere;

- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale. A tal riguardo, il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 secondo cui "è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico."

- possono determinarsi danni ingenti alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo alla vegetazione, ai veicoli in sosta nella pubblica via ed ai contenitori per i rifiuti solidi urbani.

**Rilevata la necessità e l'urgenza:**

- pur tenendo in debito conto delle indicazioni ministeriali;

- di promuovere comunque una specifica attività di prevenzione di potenziali lesioni dei diritti soggettivi, collettivi ed interessi diffusi, impedendo situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, tutelando la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano nonché il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione insicurezza degli articoli pirotecnici.

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. – comma 5, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che prevede che: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”.

**Ritenuto** pertanto indifferibile ed urgente adottare un'Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di superare le sopra descritte situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

**Visti:**

-l'art. 659 del Codice Penale;

-l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 ;

-gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

-l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 a Legge n. 116 del 2 agosto 2000 n. 267, come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito con 0 maggio 2003;

-la circolare 11 gennaio 2001 n. 599 del Ministero dell'Interno-Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

-la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

-il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”.

-Lo Statuto Comunale,

**ORDINA**

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità/fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana, e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, che la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione delle festività di fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023, dovranno essere rispettate, per i motivi esplicitati in premessa, e per le seguenti disposizioni:

- a) **vendita negli esercizi commerciali abilitati:** è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita;
- b) **vendita su area pubblica:** in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è **tassativamente vietato** il commercio su area pubblica degli artifici pirotecnici di IV e V categoria (secondo la classificazione del T.U.L.P.S.);
- c) **impiego: è tassativamente vietato a partire dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 9 gennaio 2023 far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:**
  - 1) in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; per le iniziative già autorizzate i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;
  - 2) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
  - 3) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone e/o animali.

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le Forze dell'Ordine in sede locale.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì il sequestro del materiale esplodente, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge 689/91 e successive modificazioni, e come corpo di reato se di carattere penale;

Ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i

titoli per l'acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell'esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini

Le Forze dell'Ordine in Ostiglia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

### **R I C H I A M A**

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente **necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria e altrui incolumità**, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno; in particolare:

### **R A C C O M A N D A**

- di acquistare i prodotti di cui sopra esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero essere rinvenuti;
- di non affidare a minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14);
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o per altri motivi;

- di evitare di lasciare gli animali di affezione da soli all'aperto o sul balcone, di non tenere i cani legati alla catena e di prestare particolare attenzione anche agli animali in gabbia; di cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o TV; nei casi di animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori, di rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia; di dotare i cani e gli altri animali d'affezione di tutti gli elementi identificativi possibili (oltre al microchip, medaglietta con un recapito) onde poterli identificare immediatamente nel caso di fughe e/o smarrimenti.

### **D I S P O N E**

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- che sia trasmessa al sig. Prefetto e al Questore di Mantova.

### **A V V E R T E**

contro il presente provvedimento sono possibili i seguenti rimedi:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto, da presentare entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, sia per motivi di legittimità che di merito. Contro la decisione del Prefetto è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa al T.A.R. (art. 7 legge 1034/1971 e art. 1 n. 3 T.U. n. 1058/1924);

### **O P P U R E**

in via alternativa, presentare, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 20 ultimo comma L. 1034/1971 e art. 8 secondo D.P.R. 1199/1971);

- b) ricorso direttamente al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, con possibilità di appello al Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla decisione di 1° grado (art. 7, 1° comma Legge 1034/1971 e art. 1 n. 3 T.U. n. 1058/1924).

II SINDACO  
(Dott. Valerio Primavori)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*